



Gruppo consigliere Empoli a 5 Stelle

Oggetto: OdG relativo all'art. 14 del D.L. 201 del 06.12.2011 c.d.Salva Italia, così come modificato in sede di conversione in legge

Il Consiglio Comunale di Empoli

Visto l'art. 14 del D.L. 201 del 6 dicembre 2011 così come risulta dalla successiva conversione in legge, ritiene che tale norma rappresenti, con la costituzione di un Tributo Comunale sui Rifiuti e sui servizi a partire dal 1° gennaio 2013, un passo indietro per le amministrazioni comunali che come quelle dell'Empolese Valdelsa si sono adeguate alla precedente normativa in materia di servizi ambientali con il passaggio dalla TARSU alla TIA e l'integrale finanziamento del servizio di igiene ambientale, ivi comprese le parti indivisibili come lo spazzamento delle strade, tramite tariffa riscossa direttamente dal gestore.

L'articolo è da ritenersi involutivo rispetto al precedente passaggio da TARSU a tariffa poiché tale passaggio era coerente con il principio europeo della integrale attribuzione dei costi di gestione dei rifiuti in proporzione alla effettiva produzione da parte dei singoli soggetti.

L'intero articolo risulta dettato dalla motivazione di fare riscuotere dai Comuni una imposta sull'uso di tutte le superfici private abitative e produttive di € 0,30 a metro quadrato (comma 13) da riversare allo Stato (comma 13 bis) come deduzione di trasferimenti o versamento diretto, per un incasso per lo stato di circa un miliardo di euro.

Questo tributo aggiuntivo stabilito dal comma 13 dell'articolo 14, ancorché apparentemente modesto e irrilevante, risulta particolarmente illogico e socialmente iniquo poiché con la motivazione evidentemente smentita dall'art. 13bis introdotto in sede di conversione, di dare copertura totale del servizio di igiene ambientale con il tributo stesso, cosa che già avviene nel nostro comune da diversi anni, e che da tempo dovrebbe avvenire ovunque, impone ai cittadini un versamento allo Stato riscosso dai comuni, privo di qualunque aggancio alla realtà, ossia al valore o alla redditività anche solo presunta dell'immobile e gravante di norma sull'utilizzatore e non sul proprietario.

L'articolo penalizza in particolare i cittadini dei comuni che come quelli del Circondario Empolese Valdelsa virtuosamente hanno scelto un sistema di tariffazione puntuale e non presuntivo per la parte variabile. Infatti sebbene i comuni che hanno scelto un sistema di tariffazione puntuale, grazie al comma 29 possono proseguire con l'applicazione di una tariffa di tal fatta riscossa direttamente dal gestore (comma 31), devono comunque anche riscuotere il tributo per la parte (0,30 € a mq imponibile) di cui al comma 13 e 13 bis (comma 32). Così i cittadini dei comuni che applicano la tariffa puntuale si troveranno a pagare per i rifiuti una tariffa al gestore per la copertura effettiva ed integrale del servizio di Igiene urbana ed un tributo al comune da versare allo Stato. Vi è quindi un

doppio onere di versamento per i cittadini ed un doppio onere di riscossione in capo a Comune e Gestore.

Tutto ciò appare illogico, irragionevole ed iniquo ed ancor peggio penalizzante e disincentivante la tariffa puntuale che viceversa è la strada maestra per la riduzione e la differenziazione dei rifiuti.

E' del tutto evidente che l' articolo 14 citato, così mal congeniato, non può che essere modificato prima della fine del 2012, tuttavia è rilevante che venga modificato in tempi rapidi, entro i primi mesi dell'anno, affinché le AACC possano effettuare le proprie scelte circa la tariffazione puntuale con adeguato anticipo, poiché è difficile prevedere una tariffazione puntuale in pendenza di una simile minaccia.

Per tali motivi

Il Consiglio Comunale di Empoli chiede

- 1) Al Governo ed al Parlamento che sia al più presto modificato il precitato art.14 del D.L. 201 eliminando l'obbligo di introduzione del nuovo tributo per i Comuni che hanno adottato sistemi virtuosi di tariffazione puntuale, consentendo di conservare la sola tariffa e, al fine di incentivare la tariffazione puntuale, eliminando per questi comuni gli effetti del comma 13 bis ossia la riduzione dei trasferimenti conseguenti la riscossione del tributo a superficie sui servizi comuni sulla superficie utilizzata.
- 2) Al Presidente del Consiglio Comunale di inoltrare il presente OdG alla Presidenza del Consiglio Dei Ministri, ai ministri competenti, ai Presidenti dei due rami del Parlamento.
- 3) Al Sindaco di adoperarsi nelle forme più efficaci perché sia modificata questa norma del Decreto nel senso indicato, anche prendendo contatto con tutti i comuni che in Italia hanno adottato il sistema di tariffazione puntuale

Gabriele Sani

